



COMUNE DI ARZANA

PROVINCIA DI OGLIASTRA
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. N.3250

li, 29.06.2011

Oggetto: **Revoca** ordinanza n. 3 del 28/04/2011 di Tubercolosi Bovina.

ALL' ASSESSORATO REGIONALE
IGIENE E SANITA'
CAGLIARI

ALL' AZIENDA U.S.L. N.4
LANUSEI

AL SIG. DOA ANTONIO
VIA ARIOSTO N. 1
ARZANA

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DI
BARISARDO-BAUNEI-CARDEDU-
ELINI-GAIRO-GIRASOLE-IERZU-
ILBONO-LANUSEI-LOCERI-LOTZORAI-
OSINI-PERDASDEFOGU- SEUI-TALANA-
TERTENIA-TORTOLI-TRIEI-ULASSAI-
URZULEI-USSASSAI-VILLAGRANDE

ALLE AZIENDE U.S.L.N.1 SASSARI; N.2 OLBIA;
N.3 NUORO; N.4 LANUSEI; N.5 ORISTANO;
N.6 SANLURI; N.7 CARBONIA; N.8 CAGLIARI;

Per conoscenza e con preghiera di pubblicazione nei rispettivi albi, si trasmette l'unita
ordinanza di revoca di cui all'oggetto.



UFFICIO di Polizia Municipale

M. Scudà



COMUNE DI ARZANA

PROVINCIA OGLIASTRA

Prot. n. 3850 del 28/06/2011
Ordinanza n. 9

IL SINDACO

VISTA la comunicazione della ASL N. 4 di Lanusei, dalla quale risulta che il focolaio sospetto di Tubercolosi Bovina che ha interessato l'allevamento della specie Bovina presente nell'azienda zootecnica, ubicata in località Coili Cortidu agro del comune di Arzana identificata col numero IT002NU119 di cui è rappresentante legale il signor Don Antonio nato a Lanusei, 26*7*1961 e residente in Arzana via Via Ariosto N. 1, ha avuto un esito favorevole;

VISTA la L. R. 8/7/85 n. 15;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria 8/2/54 n. 320;

VISTA la Legge 23/12/78 n. 833;

VISTO il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

ORDINA

La propria ordinanza n. 3 del 28/04/2011 è revocata

Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni alla presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, è punito con la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni al DPR 08/02/1954, N.320 che consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di € 2.065, 82 ad un massimo di €9.296, 22.

IL SINDACO

[Handwritten signature]